



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
06079	0
DELIBERAZIONE N. 4	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLE RATE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI 2025) IN BASE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) APPROVATO DAL C.S.R. DI NOVI LIGURE E RIFERITO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE ANNUALITÀ 2024-2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 21.30 previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in modalità mista, ai sensi del regolamento comunale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 28/07/2022, i componenti il Consiglio Comunale. Effettuato l'appello nominativo all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e uscite dei consiglieri in corso di seduta, al presente punto in trattazione risultano:

RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO	SINDACO	Presente
TORRE CAROLINA	VICE SINDACO	Presente
TONCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
FOSSATI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
FORLINO MAURA	CONSIGLIERE	Presente
CARREA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente da remoto
TACCHINO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
PISACCO FRANCESCA	CONSIGLIERE	Assente
GARDELLA CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
GENESI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
TONCINI CRISTINA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza, in presenza, il Segretario Comunale Dott. SCIAMANNA SANDRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA
Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n. 4 del 28.04.2025

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLE RATE
RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI 2025) IN
BASE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) APPROVATO
DAL C.S.R. DI NOVI LIGURE E RIFERITO ALL'AGGIORNAMENTO
DELLE ANNUALITA 2024-2025

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesposta proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesposta proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

Il Sindaco dà la parola al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, Alessandra Canevaro, per l'illustrazione della presente proposta di deliberazione.

La dipendente Alessandra Canevaro dà pertanto illustrazione al Consiglio Comunale in merito alle tariffe e scadenze del Tributo comunale sui rifiuti (TARI 2025).

Terminata l'esposizione sulla proposta in oggetto, effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, si apre la discussione.

Interviene il Consigliere Gardella Camillo il quale dichiara di avere confrontato i dati dei rifiuti prodotti dai vari comuni vicini e, considerando che il comune di Garbagna, al contrario degli altri, non ha la raccolta porta a porta, è emersa questa situazione, cioè che nonostante siano diminuiti gli abitanti i rifiuti prodotti sono aumentati, mentre per i Comuni dove c'è il porta a porta i rifiuti prodotti sono diminuiti.

Interviene il Consigliere Toncini Pietro il quale dichiara che alcune persone che scaricavano rifiuti sono state individuate e richiamate.

Interviene il Consigliere Gardella Camillo il quale dichiara che è giusto individuare chi abbandona i rifiuti, ma quello che intendeva dire è che non avendo il porta a porta i rifiuti aumentano, che questa situazione deve farci riflettere ed invita il Sindaco a fare presente questa problematica al Consorzio;

Interviene il Sindaco il quale dichiara che la società che gestisce i rifiuti 5 Valli è attualmente in composizione negoziata e momentaneamente è tutto bloccato per cui vedremo cosa succederà, per quanto riguarda il nostro impegno è continuo, mediante le nostre videocamere abbiamo individuato della persona scaricare rifiuti, abbiamo messo cartelli, dovremo utilizzare delle videocamere o delle fototrappole, tutto sta nel senso civico delle persone.

Interviene il Consigliere Genesi Fabrizio il quale dichiara che occorrerebbe fare delle sanzioni ai trasgressori.

Interviene il Sindaco il quale dichiara di avere pubblicato le date dell'anno per il ritiro degli ingombranti e lavoriamo a stretto contratto con i Carabinieri, in questo momento ci limitiamo all'ammonizione se la persona è recidiva viene sanzionata.

Interviene il Consigliere Gardella Camillo il quale invita in Sindaco a segnalare tali problematiche a 5 Valli;

Interviene il Sindaco il quale dichiara che la situazione a 5 Valli è congelata perché c'è un Commissario. Dichiara inoltre che la situazione è comunque migliorata ed occorre comunque fare le segnalazioni per evitare l'abbandono di rifiuti.

Interviene il Consigliere Cardella Camilo che dichiara che la situazione non è migliorata.

Interviene il Sindaco il quale dichiara che gli dispiace che qualcuno abbia questo tipo di visione che non è assolutamente vera.

Conclusa la discussione la proposta viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTO il DL "Milleproroghe" il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni devono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO:

-di quanto previsto dalla deliberazione n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

-delle finalità, fissate da ARERA, che tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari e ai criteri dell'Economia circolare;

-che per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022/2025 occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

-della deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

-della deliberazione 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";

- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

-della determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024/2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

-che nel territorio in cui opera il Comune di Garbagna è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

TENUTO CONTO che la competenza in merito alla validazione del PEF spetta al Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR di Novi Ligure, in quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione Arera 443/2019, dopo aver ricevuto i dati necessari da parte dei soggetti interessati (Il Comune, nel corso dell'anno 2024, ha provveduto ad inviare alla società 5 Valli Servizi srl i dati di competenza per l'aggiornamento dei dati necessari alla rielaborazione del PEF 2024/2025);

DATO atto che:

- è pervenuta agli atti del Comune in data 19/04/2024 prot. 1454, la documentazione con la quale il CSR, avvalendosi della collaborazione della Ditta Paragon Business Advisor srl, con deliberazione adottata dal CDA 15/2024, ha validato l'aggiornamento al Piano Economico e Finanziario pluriennale per gli anni 2024-2025 del servizio rifiuti urbani (completo degli allegati di legge agli atti del Comune);
- il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito per l'anno 2025 espone un costo complessivo di €. 181.483,00 riferito alla seconda annualità dell'aggiornamento al PEF, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, in cui è previsto che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

CONSTATATO che l'art. 1, comma 527, della legge 27/12/2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, Arera, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;

VISTE:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, Arera n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimenti del servizio integrato dei rifiuti periodo 2018/2021; tale provvedimento dell'ARERA ha previsto un nuovo metodo tariffario (MTR) al fine di omogenizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la definizione del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTR2, in vigore dal 2022, dovrebbe confermare l'imposizione della citata Deliberazione 443/2019 che reca le disposizioni inerenti la determinazione delle entrate tariffarie relative all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, definisce un perimetro gestionale assoggettato alla regolazione uniforme su tutto il territorio nazionale che, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- f) quota contributiva CSR

con particolare riferimento alla recente circolare del Ministero della Transizione Ecologica che ha evidenziato la necessità di superare l'attuale disallineamento tra costi e gettito, determinato dalla circostanza che il MTR stabilisce: i costi per l'elaborazione del PEF TARI siano i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

- l'art 6 della Deliberazione 443/2019 che disciplina altresì la procedura di approvazione dei piani economico finanziari e prevede che il piano debba essere predisposto dal soggetto gestore del servizio secondo le regole stabilite dal metodo tariffario e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato)

- l'art. 3-bis, comma 1.bis, del D.L. 138/2011 attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

ATTESO che la TARI, (tributo servizio rifiuti) deve essere determinato sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e con la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 31 del 29.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe in base al Piano Finanziario di cui sopra, che:

- le utenze erano state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2024, con un costo complessivo di € 181.483,00 suddiviso in costi fissi totali €. 57.242,00 e costi variabili totali € 124.240,00 comprensivi della detrazione di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 (quota a rimborso del Miur pari a € 17600);
- preso atto che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della stima della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze è fissata:
nell'86% per le utenze domestiche e nel 14,00% per le utenze non domestiche (ripartizione parte fissa);
nell'88,81% per le utenze domestiche e nell'11,19% per le utenze non domestiche (ripartizione parte variabile);

VISTA la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni hanno preso in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024:

- 1) copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1** (dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento);
- 2) copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2** (dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento);

VISTA l'ulteriore componente perequativa (Ur3) introdotta con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare

alle bollette a decorrere dal 2025 (per tale componente si attendono ulteriori chiarimenti concernete le modalità e l'obbligatorietà di applicazione);

VISTI: il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate:

- *1° rata in acconto pari al 50% entro il 30 settembre 2025;
- *2° rata a saldo entro il 29 novembre 2025;
- * unica soluzione coincidente con la prima rata

RITENUTO di applicare l'agevolazione già previste nei precedenti piani finanziari:

- Utenze domestiche: riduzione del 15% da applicarsi sulla parte variabile della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;

UDITA la proposta del Sindaco in merito alla presa d'atto del PEF 2025 e all'approvazione delle tariffe TARI 2025 alle scadenze proposte;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio tributi sulla proposta di deliberazione, fatte proprie tutte le riserve espresse in premessa e al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

Preso atto della seguente votazione, espressa in forma palese previa singola chiamata nominale effettuata dal Segretario Comunale

presenti: 9

votanti: 9

astenuti: 0

voti favorevoli: 7

contrari: 2 (Consiglieri Gardella Camillo e Genesi Fabrizio)

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2025 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

- le tariffe sull'aggiornamento del piano finanziario 2024/2025, annualità 2025, pervenuto da parte del CSR, che ne ha curato la validazione in data 18/04/2024 con delibera n. 15, composto da costi fissi e variabili pari a € € 181.483,00 suddiviso in costi fissi totali €. 57.242,00 e costi variabili totali € 124.240,00 comprensivi della derazione di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 (quota a rimborso del Miur pari a € 17600);
- le relative tariffe TARI elaborate con il software gestionale dell'ente (all. 1) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche da applicare alle singole utenze con decorrenza 01/01/2025, sul PEF fornito dal CSR (all. 2);
- le scadenze di pagamento da parte dei contribuenti:

1 rata	pari al 50% della TARI	30/09/2025
2 rata	a saldo	29/11/2025

unica soluzione coincidente con la prima rata

- 2) Di confermare le seguenti agevolazioni:
 - Utenze domestiche: riduzione del 15% da applicarsi sulla parte variabile della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;
 - previste dal regolamento TARI;
- 3) di quantificare in € 181.483,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 determina 2/DRIF/2020 (quota a rimborso da parte del MIUR) il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti oltre alla quota TEFA del 5% alla Provincia che verrà riversato direttamente al titolare del diritto e delle componenti Ur1 e Ur2; si attendono invece disposizioni più precise in merito alla componente Ur3;
- 4) di dare atto che il gettito di cui al punto 3) subirà una modifica fisiologica a seguito dell'elaborazione del ruolo TARI 2025, in cui verranno recepite tutte le variazioni intercorse nell'anno;
- 5) di provvede con successivo provvedimento all'aggiornamento con variazione al bilancio degli stanziamenti di entrata e spese, dove necessari;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 7) di demandare al CSR di Novi Ligure tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante l'apposita piattaforma, degli atti relativi al PEF 2025, all'Autorità di regolazione per Energia e Reti (ARERA), ai sensi della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa nelle forme di legge che dà il seguente risultato:

presenti: 9

votanti: 9

astenuti: 0

voti favorevoli: 7

contrari: 2 (Consiglieri Gardella Camillo e Genesi Fabrizio)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. SCIAMANNA SANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 13.05.2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. SCIAMANNA SANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.04.2025

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. SCIAMANNA SANDRO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi', 13.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCIAMANNA SANDRO